



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Trasmesso con ACTA da Segreteria di
Stato per la Giustizia con PROT.
N.79045/2024 in data 22 agosto 2024

Relazione al progetto di legge

"Disposizioni in materia di durata ragionevole del processo ed equa riparazione"

Il progetto di legge in materia di *"Disposizioni in materia di durata ragionevole del processo ed equa riparazione"* è volto a dare concreta attuazione al principio di ragionevole durata del processo. Principio riconosciuto sia l'articolo 15, comma terzo, della Dichiarazione dei diritti e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico sammarinese e sia dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

L'**articolo 1** pone in capo allo Stato l'obbligo generale di adottare i rimedi effettivi per assicurare la ragionevole durata del processo ed in capo alla parte il dovere di esperire i rimedi preventivi alla violazione della ragionevole durata (*comma 1*). Soltanto le parti che, pur avendo esperito i rimedi preventivi, abbiano subito un irragionevole ritardo nella definizione del procedimento che li riguarda, avranno diritto ad un'equa riparazione (*comma 2*). Infatti (*articolo 2 comma 1*) l'esperimento di detti rimedi è condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione. In questo modo il progetto contempera, da un lato, il diritto delle parti alla ragionevole durata e dall'altro l'effettiva intenzione delle stesse ad avvalersi di detto diritto con comportamenti processuali diligenti.

I rimedi preventivi variano a seconda della tipologia del rito. Nei processi penali (*comma 4*) e amministrativi (*comma 5*) il rimedio preventivo consiste in un'istanza di accelerazione – da parte, nel primo caso, dell'imputato o della parte civile e nel secondo caso del ricorrente o del controinteressato – proponibile almeno sei mesi prima che siano decorsi termini di ragionevole durata meglio specificati all'articolo 2. Per quanto attiene ai giudizi civili (*comma 3*), invece, l'adempimento atto a garantire la ragionevole durata è duplice: alle parti spetta proporre istanza di accelerazione; mentre il Giudice – in parziale mitigazione del principio dispositivo – adotta officiosamente, sentite le parti, ogni provvedimento necessario all'effettiva accelerazione del processo, anche in deroga alle ordinarie scadenze temporali del rito.

Disposizione comune a tutte le tipologie di rito è quella prescritta al comma 6: il Giudice che riceve l'istanza di accelerazione deve darne tempestiva comunicazione al Magistrato Dirigente, il quale ha potere di sorveglianza, e altresì provvedere all'effettiva accelerazione del processo nel rispetto dei termini di cui all'articolo 2, senza pregiudizio per il diritto di difesa delle parti.



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

L'**articolo 2** individua i termini di ragionevole durata, nei singoli gradi, per i giudizi civili (*comma 3*), penali (*comma 4*) e amministrativi (*comma 5*). Tuttavia, nonostante ogni rito debba celebrarsi nella durata così prescritta, il comma sesto introduce una deroga generale per effetto della quale si considera comunque rispettato il termine ragionevole se, nei procedimenti che richiedono tre gradi di giudizio, il termine massimo per la definizione irrevocabile del giudizio non supera i sei anni per i giudizi civili e penali, e i tre anni per i giudizi amministrativi. Va comunque considerato che il Giudice chiamato a decidere circa il rispetto della ragionevole durata dovrà valutare altresì la complessità del caso, l'oggetto del procedimento e il comportamento delle parti, del giudice, di ogni soggetto chiamato a concorrere e a contribuire nella definizione del giudizio. Infine, ai fini del computo della ragionevole durata, si individuano (*comma 7*) sei casi in cui il computo della ragionevole durata è sospeso.

La misura dell'indennizzo dovuto per il mancato rispetto della ragionevole durata è individuabile da parte del Giudice ai sensi dell'**articolo 3** ed in particolare secondo le proporzioni stabilite al comma primo. L'indennizzo può essere riconosciuto solo una volta in caso di riunione di giudizi che coinvolgono la stessa parte (*comma 2*) e la sua misura non può essere, in ogni caso, superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (*comma 6*).

Nell'individuare la somma dovuta a titolo di equa riparazione, il Giudice dovrà tener conto non soltanto dell'elemento temporale, ossia il mero "calcolo del ritardo". Sarà coinvolto, infatti, il più ampio potere discrezionale del Giudice di apprezzare alcuni elementi del processo (*comma 3*), quali: l'esito del processo in cui si è verificata la violazione della ragionevole durata; il comportamento ivi tenuto dalle parti e dal giudice; la natura degli interessi coinvolti; nonché il valore e la rilevanza della causa, anche in relazione alle condizioni personali della parte.

Il comma quarto esclude che possa essere concessa riparazione in alcune ipotesi, che sottintendono, anche alternativamente, un comportamento scorretto delle parti in giudizio, l'opportunità di porre termine al giudizio mediante una proposta transattiva, il conseguimento, da parte delle stesse, di vantaggi patrimoniali uguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo dovuto, l'inattività delle parti nel corso del giudizio e la conseguente dichiarazione della perenzione d'istanza, la dichiarata estinzione del processo per rinuncia all'azione o al ricorso.

Il quinto comma, pur dando facoltà all'imputato di fornire prova contraria, esclude la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata qualora sia intervenuta, con riguardo all'imputato, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

L'**articolo 4** fissa le modalità con cui si formula e si decide la domanda di equa riparazione. La domanda, da depositarsi in Cancelleria civile, deve essere diretta al Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati di primo grado e proposta nei confronti dell'Eccellentissima Camera, a cui deve essere notificata a cura della Cancelleria civile (*comma 2*). L'Eccellentissima Camera può depositare nei quindici giorni correnti successivi al ricevimento della notifica eventuali memorie.

La domanda deve indicare il numero e l'anno del procedimento presupposto. Unitamente all'istanza deve essere depositata copia autentica del fascicolo in cui si assume verificata la violazione della ragionevole durata e la documentazione relativa alla notifica (*comma 4*). La proposta di legge fissa in modo chiaro i termini entro cui provvedere alla domanda, che può essere proposta sia a giudizio esaurito che in pendenza di giudizio: nel primo caso, questa deve essere depositata, a pena di decadenza, nel termine di tre mesi dalla data in cui la decisione che conclude il processo presupposto è divenuta definitiva, nel secondo caso, può essere proposta una volta che sia maturato il termine di ragionevole durata.

Una volta ricevuto l'incarto, la Cancelleria lo trasmette al Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati, unitamente a copia del fascicolo nel cui ambito la violazione si presume verificata e alle eventuali memorie depositate dall'Eccellentissima Camera, il quale, entro sessanta giorni, con sentenza accoglie o rigetta la domanda di equa riparazione (*comma 5*). Se la domanda è accolta, si procede alla determinazione dell'indennizzo nei modi di cui all'articolo 3; in caso di rigetto, invece, è preclusa la riproposizione della domanda.

Avverso la sentenza che decide sull'equa riparazione, l'**articolo 5** consente di proporre reclamo entro il termine fissato dal comma primo. Tale termine in ragione dell'agilità del giudizio di equa riparazione, è fissato in trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il reclamo deve essere proposto con ricorso, depositato in Cancelleria civile e diretto al Giudice d'Appello per la Responsabilità Civile dei Magistrati. La notificazione alla parte vittoriosa è a cura della Cancelleria civile.

Il comma secondo specifica che il reclamo non sospende l'esecutività del provvedimento in primo grado, ma il Giudice d'Appello per la Responsabilità Civile dei Magistrati, valutata la presenza di gravi motivi, può sospendere l'efficacia della decisione con ordinanza non impugnabile. E' facoltà del Giudice d'Appello per la Responsabilità Civile dei Magistrati, su richiesta della parte opposta, concedere il termine di quindici giorni correnti per integrare il contraddittorio.

Il Giudice d'Appello per la Responsabilità Civile dei Magistrati decide entro sessanta giorni dalla trasmissione del fascicolo - ad opera del Cancelliere secondo quanto descritto dall'articolo 6 - con sentenza non impugnabile.



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

L'**articolo 6** prevede, inoltre, che le sentenze definitive in materia di ragionevole durata siano trasmesse annualmente alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia.

Il Giudice competente alla decisione sul giudizio di equa riparazione in primo grado o sul reclamo può, quando la domanda è dichiarata irricevibile, inammissibile o manifestamente infondata, condannare (**articolo 7**) la parte che l'ha proposta al pagamento di una somma a titolo di spese di giustizia.

Gli **articoli 8, 9 e 10** introducono meccanismi atti a temperare la rigorosa informazione del processo civile al principio dispositivo, per effetto del quale al Giudice sono attribuiti soltanto compiti di regolazione dell'*iter* processuale e non poteri di impulso *ex officio*. I tre articoli modificano e integrano la Legge 17 giugno 1994 n. 55 succ. mod. in materia di "*Disposizioni in materia di procedura civile e penale*". In particolare, l'**articolo 8** interviene sul procedimento di espletamento della perizia introducendo un meccanismo per il quale, qualora la parte non depositi entro il termine di 30 giorni correnti dal decreto del giudice il fondo spese per l'espletamento della perizia, il Commissario della Legge, sentite le parti, dichiara la decadenza della prova. Tale termine può eccezionalmente subire, soltanto per una volta, una proroga o per gravi e fondati motivi o con il consenso di entrambe le parti.

L' **articolo 9** interviene sulla disciplina di escussione dei testimoni qualora questi non si presentino all'udienza. L'articolo distingue tra i testimoni che, non presentandosi all'udienza, adducano ragioni oggettivamente integranti giustificato motivo alla loro assenza e coloro i quali, invece, non adducano motivazioni sufficienti. Nel primo caso, il Giudice provvede a rinviare l'udienza, mentre nel secondo caso il testimone viene dichiarato assente senza giustificato motivo. Si mantiene la regola per la quale quest'ultimo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, è passibile di essere tradotto dinnanzi all'Autorità dalla Forza pubblica. L'articolo introduce, infine, una sanzione processuale: una volta che il teste non si sia presentato per più di due udienze senza giustificato motivo, il Giudice ne dispone la decadenza.

Infine, l'**articolo 10** introduce il termine massimo di sei mesi, decorrenti dalla richiesta della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, entro il quale se alle richieste per vie diplomatiche di assunzione di prove all'Estero in Stati con i quali non esistono Convenzioni internazionali o



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

multilaterali che autorizzino le autorità giudiziarie a dialogare direttamente non sia pervenuta risposta, il Giudice può disporre, sentite le parti, l'apertura del successivo termine di prova.

Oltre ai rimedi processuali dell'istanza di accelerazione, che vale per tutti i tipi di processi e i singoli rimedi di accelerazione previsti per il rito civile, la proposta con una norma di chiusura pone, all'**articolo 11**, in capo ai singoli Giudici il dovere di provvedere annualmente ad una verifica dei propri carichi di lavoro. Ricognizione che consente di rilevare eventuali pericoli di irragionevole ritardo e di adottare, previa istaurazione del contraddittorio con le parti in ordine allo stato del giudizio e agli adempimenti necessari per la sua prosecuzione, in assenza di impulso al processo ad opera delle stesse, ogni provvedimento officioso necessario all'effettiva accelerazione del processo. I provvedimenti officiosi sono adottati in osservanza delle linee guida adottate dal Tavolo tecnico di confronto permanente tra Magistratura e Ordine degli Avvocati (*comma 2*). Il Magistrato Dirigente vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo di verifica (*comma 3*).

La proposta, all'**articolo 12**, individua una disposizione transitoria per effetto della quale – entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge – coloro i quali abbiano tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo per la violazione della ragionevole durata del processo possono presentare domanda di equa riparazione, qualora non sia intervenuta una decisione sulla irricevibilità da parte della stessa Corte. Il comma secondo individua la necessità di un raccordo tra Cancelleria civile e Segretario per gli Affari Esteri ai fini della gestione delle domande presentate in Corte. Il comma terzo prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Giudici devono provvedere alla prima verifica dei carichi di lavoro, effettuando l'inventario dei procedimenti nei quali sia ravvisabile un irragionevole ritardo. Alla scadenza del suddetto termine, i Giudici comunicano alle parti l'accertato ritardo, sollecitando la celere prosecuzione del giudizio. I provvedimenti officiosi di cui all'articolo 11, primo comma 1, vengono adottati alla scadenza del termine concesso alle parti con il sollecito, che non può essere inferiore a trenta giorni, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 11 secondo comma 2.

L'**articolo 13** fissa l'entrata in vigore della legge.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA
Stefano Canti